

COMUNE DI TORGNON

COMMUNE DE TORGNON

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome de la Vallée d'Aoste

Deliberazione della Giunta Comunale n. 9

verbale prot. n. 850/2022

Oggetto: Destinazione proventi sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada anno 2022.

L'anno duemilaventidue ed il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore otto minuti dieci **nella nuova sala delle adunanze, in presenza e con l'adozione di tutte le misure anti-contagio che prevedono l'obbligo di distanziamento interpersonale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale personale sia per i partecipanti alla seduta che per il pubblico eventualmente ammesso ad assistere (come da circolare prot. 14553 del 27.10.2020 Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le autonomie), regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.**

Sono presenti i Signori:

Cognome e nome	Carica	Presente	Assente giustificato	Assente non giustificato
Engaz Lorena	Sindaco	X		
Perrin Stefano	Vicesindaco Assessore		X	
Vesan Elena Martina	Assessore	X		
Perrin Davide	Assessore	X		

Totale Presenti: 3

Assume la presidenza il Sindaco Sig.ra Lorena ENGAZ.

Assiste alla riunione, con le funzioni di cui all'art.9, comma 1, lett. a), della L.R.19 agosto 1998, n. 46, il Segretario Comunale dott. Roberto ARTAZ.

Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Seduta tolta ore 12:00 del medesimo giorno.

Oggetto: Destinazione proventi sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada anno 2022.

LA GIUNTA COMUNALE
nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo

PRESO ATTO che l'art. 208 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 disciplina, tra l'altro, il riparto e la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni alla normativa del codice della strada;

CONSIDERATO che l'art. 208, comma 4, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120, prevede che una quota pari al 50% dei proventi spettanti ai Comuni è destinata:

- a) in misura non inferiore ad un quarto, ossia non inferiore al 12,5% del totale, ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa in norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- b) in misura non inferiore ad un quarto, ossia non inferiore al 12,5% del totale, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale;
- c) ad altre finalità, in misura non superiore al 25% del totale, connesse al miglioramento della sicurezza stradale;

PRESO ATTO che l'art. 208, comma 5-*bis*, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 dispone che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie citata al comma 4, lettera c), che comunque non può essere superiore al 25% del totale, può essere anche destinata a:

- a. assunzioni stagionali a progetto nelle forme dei contratti a tempo determinato e ad altre forme flessibili di lavoro;
- b. finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale;
- c. finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli artt. 186, 186-*bis* e 187 del codice della strada;
- d. acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia municipale;

- e. potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale;

RICHIAMATO l'art. 393 del D.P.R. 495/1992, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, che impone ai Comuni di iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'art. 208 del codice;

PRESO ATTO che nello schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2022, ai sensi dei precitati articoli, è prevista, a titolo di proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al D. Lgs. 285/1992, al netto del relativo fondo svalutazione crediti, una apposita risorsa d'entrata pari a €. 2.000,00;

RITENUTO di destinare, ai sensi del comma 4 dell'art. 208 del C.d.S., almeno il 50% della somma di €. 2.000,00 prevista nel bilancio di previsione 2022 per finanziare, anche solo parzialmente, i seguenti interventi di spesa:

- a. miglioramento della circolazione sulle strade;
- b. potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale;
- c. acquisto di mezzi tecnici necessari per il servizio di polizia stradale, copertura assicurativa ed abbonamenti ai servizi telematici e banche dati, ed altri servizi specifici;
- d. previdenza integrativa per il personale della Polizia locale;
- e. il finanziamento di prestazioni lavorative aggiuntive per il potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale che comporteranno maggiore impegno e presenza sui luoghi di lavoro del personale della polizia locale cui andrà corrisposto il compenso per il lavoro straordinario espletato;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PRESO ATTO del seguente parere sulla legittimità del provvedimento espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49bis della L.R. n. 7 dicembre 1998, n. 54: La L.R. 07.12.1998, n. 54 disciplina il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta e le competenze degli Organi Comunali ed ulteriori norme sono contenute nello Statuto comunale e nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: la competenza ad approvare questo atto di indirizzo politico è della Giunta Comunale. L'art. 208 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 disciplina, tra l'altro, il riparto e la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni alla normativa del codice della strada: spetta alla Giunta Comunale l'adozione di tale provvedimento. L'art. 208, comma 4, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120, prevede che una quota pari al 50% dei proventi spettanti ai Comuni è destinata: a) in misura non inferiore ad un quarto, ossia non inferiore al 12,5% del totale, ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa in norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente; b) in misura non inferiore ad un quarto, ossia non inferiore al 12,5% del totale, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale; c) ad altre finalità, in misura non superiore al 25% del totale, connesse al miglioramento della sicurezza stradale. L'art. 208, comma 5-bis, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 dispone che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie citata al comma 4, lettera c), che comunque non può essere superiore al 25% del totale, può essere anche destinata a: a. assunzioni stagionali a progetto nelle forme dei contratti a tempo determinato e ad altre forme flessibili di lavoro; b. finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale; c. finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187 del codice della strada; d.

acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia municipale; e. potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale: tali disposizioni vengono rispettate nella programmazione comunale. Pertanto in ordine all'adozione del presente provvedimento si esprime **PARERE FAVOREVOLE**;

AD UNANIMITA' di voti palesemente espressi

DELIBERA

1. **DI DESTINARE** in via di massima per l'anno 2022, secondo quanto esposto in premessa, una quota pari ad almeno il 50% dei proventi comunali per sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, di cui all'art. 208 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, e cioè il 50% della somma di €. 2.000,00 prevista nel bilancio di previsione 2022 per finanziare, anche solo parzialmente, i seguenti interventi di spesa: a. miglioramento della circolazione sulle strade; b. potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale; c. acquisto di mezzi tecnici necessari per il servizio di polizia stradale, copertura assicurativa ed abbonamenti ai servizi telematici e banche dati, ed altri servizi specifici; d. previdenza integrativa per il personale della Polizia locale; e. il finanziamento di prestazioni lavorative aggiuntive per il potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale che comporteranno maggiore impegno e presenza sui luoghi di lavoro del personale della polizia locale cui andrà corrisposto il compenso per il lavoro straordinario espletato;
2. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo gestionale, con riserva di definizione analitica a consuntivo degli impieghi effettivamente realizzati.

La Sindaco
f.to Lorena ENGAZ



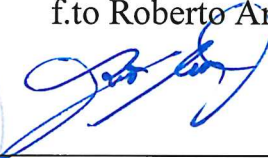
Il Segretario Comunale
f.to Roberto ARTAZ



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
E
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Le presenti deliberazione e determinazione, esecutive fin dal primo giorno di pubblicazione, vengono pubblicate all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 22/02/2022

Il Segretario Comunale
f.to Roberto Artaz



Pubblicato dal 22/02/2022 al 08/03/2022

(La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione del nominativo del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993)